



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

STATUTO-REGOLAMENTO DELLA SCUOLA SOVRACOMUNALE CIVICA DI MUSICA DEL MONTE ACUTO

TITOLO I

PROSECUZIONE E FINALITA' DELLA SCUOLA DI MUSICA

Art. 1

La Scuola Civica di musica intercomunale, già istituita dalla Comunità Montana "Monte Acuto", prosegue su iniziativa del Comune di Ozieri (Comune Capofila) in associazione con i Comuni di:

- Alà dei Sardi;
- Ardara;
- Ittireddu;
- Mores;
- Nughedu San Nicolò;
- Oschiri;
- Pattada;
- Tula.

Essa ha lo scopo di concorrere alla diffusione sul territorio dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e dei cittadini in generale.

In particolare la scuola civica di musica mira a:

- fornire un servizio socio-culturale stabile, in permanente contatto e collaborazione con le Istituzioni scolastiche e le associazioni culturali già operanti nel territorio, favorendo lo sviluppo di una proficua collaborazione;
- offrire a tutti i cittadini e ai giovani in particolare, la possibilità di acquisire nuove conoscenze di carattere tecnico e ricreativo in campo musicale, costituendo anche un'utile alternativa ad altri utilizzi del tempo libero;
- favorire, con la propria struttura logistico-organizzativa, la realizzazione di programmi e iniziative culturali e, in modo particolare, promuovere conferenze, dibattiti, mostre, concerti, studi ed ogni altra attività che risulti rispondere agli interessi dell'utenza cui si rivolge.
- organizzazione di corsi di specializzazione rivolti a studenti, giovani concertisti ed operatori culturali.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Titolo II

SERVIZI E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA FUNZIONAMENTO E AMMINISTRAZIONE

Art. 2

Alle spese del funzionamento della Scuola Civica di musica si farà fronte con i fondi regionali di cui alle L.R. n. 28 del 15 ottobre 1997 e n. 9 del 12 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni.

La quota non coperta dal contributo di cui sopra è garantita da ciascun Ente associato secondo la seguente ripartizione:

€ 1.000,00 annuali a carico dei Comuni aderenti ;

la rimanente somma viene così ripartita:

- a carico dei Comuni associati € 20,00 per ogni allievo dei corsi di strumento ;
- a carico dei Comuni associati € 10,00 per ogni allievo dei corsi propedeutici;
- a carico degli allievi come quota di frequenza € 5,00 mensili per gli allievi dei corsi di base, € 10,00 mensili per gli allievi del livello avanzato e € 25,00 mensili per gli allievi dei corsi di perfezionamento.

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 3

Si istituisce, come forma di consultazione per svolgere il coordinamento dei servizi nell'articolazione prevista all'art. 1, una Commissione di cui fanno parte :

- il Sindaco del Comune di Ozieri (o suo delegato), i Sindaci dei Comuni partecipanti (o suoi delegati), ;
- il Direttore Artistico della Scuola (quest'ultimo senza diritto di voto);
- le funzioni del Segretario Verbalizzante, svolte dal Coordinatore Amministrativo o da suo delegato.

Art. 4

La Commissione, presieduta dal Sindaco del Comune di Ozieri, o suo delegato, ha il compito di :

- proporre la determinazione dell'entità della contribuzione da parte dei Comuni, in difetto vi provvederà la Giunta Comunale dell'Ente capofila;
- proporre annualmente le linee di sviluppo della Scuola;
- elaborare il programma delle iniziative promozionali;
- formulare proposte in merito all'utilizzo dei beni della scuola;
- fissare annualmente l'ammontare della retta di frequenza;
- determinare l'ammontare del canone d'uso degli strumenti musicali;



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

- decidere annualmente il numero degli allievi ammessi alla frequenza.
- quanto sopra deve essere comunicato per il conseguente nulla osta della Giunta Comunale di Ozieri.

Art. 5

Il Presidente presiede la Commissione, la convoca, vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni prese e cura i rapporti tra la Scuola Civica e le Istituzioni Pubbliche e Private.

Art. 6

La Commissione di cui all'Art. 3 si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno: approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, i progetti annuali e pluriennali; stabilisce indirizzi di politica culturale e linee di attuazione per conseguire i fini di cui all'Art. 1.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto il verbale, copia del quale deve essere puntualmente trasmesso all'Ente Comunale.

Art. 7

Per conseguire i fini di cui sopra il comune di Ozieri, in nome e per conto della Scuola Civica, svolge le seguenti funzioni:

- provvede a tutti gli adempimenti per il funzionamento del servizio;
- utilizza tutti i contributi e i finanziamenti destinati alla realizzazione della Scuola; disponendo gli acquisti e le spese necessarie al funzionamento della stessa;
- delinea la relazione dei contributi concessi a favore della Scuola di Musica;
- redige un bilancio annuale delle entrate e delle spese ed il conseguente rendiconto gestionale.

Art. 8

I Comuni dove sono locate le sezioni staccate provvedono a fornire i locali idonei e quanto è necessario al funzionamento della Scuola (luce, riscaldamento e pulizie dei locali ecc.).



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Titolo III

PERSONALE

Art. 9

Il funzionamento della Scuola è assicurato:

- dal Direttore;
- dai Docenti delle classi d'insegnamento istituite;
- dalla Coordinatore amministrativo, designato dal Sindaco del Comune di Ozieri , per il disbrigo degli adempimenti amministrativi;
- dalla Segreteria, organismo individuato dall'Amministrazione Comunale, con funzioni amministrativo-contabili (documentazione di spese, rilascio certificazioni, stipendi, trattamenti accessori, contributi scolastici, magazzino, ecc.) didattiche (iscrizioni, trasferimenti, cessazioni, tenuta dei registri degli allievi, degli atti ufficiali relativi al reclutamento dei docenti e degli atti relativi al personale in servizio) e del personale (fascicoli personali, certificazioni di servizio, graduatorie, supplenze, ecc.);
- dai referenti nominati da ogni Amministrazione Comunale associata, quali responsabili del funzionamento della scuola.

Art. 10

Il Direttore della Scuola sovrintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare della Scuola; provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle decisioni della Commissione e risponde del regolare funzionamento della Scuola; formula alla Commissione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la predisposizione del Bilancio di cui all'art. 7, le proposte tese a migliorare la qualità della Scuola: metodi, programmi, indirizzi artistici e disciplinari, acquisti, manifestazioni pubbliche etc.;

relaziona la Commissione annualmente sull'andamento della Scuola, sugli obiettivi raggiunti, sulle prospettive di sviluppo e miglioramento del servizio.

Copia delle relazioni di cui sopra dovranno essere trasmesse puntualmente all'Ente Comunale.

Art. 11

La nomina del Direttore della Scuola è disposta dal Comune di Ozieri, con incarico esterno, secondo la vigente normativa, previa valutazione dei curricula presentati ed è scelto fra persone in possesso di idonei titoli di studio, professionali, artistico-didattici.

Il ruolo del Direttore vacante, per assenza o impedimento del titolare, può essere affidato dal Comune di Ozieri , con incarico temporaneo, ad uno dei docenti della Scuola.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Art. 12

Il Direttore della Scuola di Musica ha il compito di vigilare sulla conservazione e sull'amministrazione di tutto il materiale. In particolare è responsabile del controllo dei registri e del funzionamento di tutti i servizi cui è preposto. Il Comune di Ozieri si riserva di effettuare in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulla gestione, sugli atti e sull'attività gestionale della scuola.

Art. 13

I Docenti delle relative discipline stipuleranno un contratto a tempo determinato dopo essere stati scelti tramite una selezione pubblica tra le persone aventi i seguenti requisiti :

- diploma nello strumento o materia richiesti per l'insegnamento, rilasciato da un Conservatorio Statale di Musica o Istituto pareggiato;
- precedenti esperienze nel campo della didattica con eventuale specifico riferimento all'avviamento di Corsi e Scuole di Musica;
- certificazioni attestanti ulteriori esperienze e formazioni in campo didattico e professionale.

La valutazione dei curricula formativi e professionali, presentati dai candidati, verrà affidata ad una apposita Commissione costituita: dal Dirigente del Settore Promozione turistica e culturale del Comune di Ozieri o un Suo delegato che la presiede, dal Direttore della Scuola e da un esperto di chiara fama designato dalla Giunta del Comune di Ozieri e le funzioni del Segretario Verbalizzante sono svolte dal Coordinatore Amministrativo o da suo delegato

Alla nomina dei docenti si provvederà attraverso graduatorie di merito stilate in base alla valutazione in centesimi di:

- titoli artistici fino a un massimo di 40/100;
- titoli didattici fino a un massimo di 30/100;
- titoli di studio, cultura e professionali fino a un massimo di 30/100.

Le graduatorie di merito hanno una durata di tre anni ma possono essere aggiornate anno per anno; l'incarico è subordinato all'effettiva adesione e partecipazione ai corsi di un numero adeguato di allievi e alla conseguente disponibilità di risorse finanziarie.

L'incarico inoltre può essere interrotto, in qualsiasi momento per mancanza di iscritti frequentanti e paganti o per mancanza di risorse finanziarie di cui all'art. 2.

Art. 14



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Ogni insegnante garantirà l'ordine e la disciplina della propria classe, la stretta osservanza degli orari stabiliti e l'uniformità delle prescrizioni emanate dalla Direzione.

Prima di ogni lezione gli insegnanti dovranno apporre la loro firma sul registro delle presenze all'uopo predisposto.

Sono altresì obblighi degli insegnanti:

- Comunicare tempestivamente ai referenti dei singoli Comuni il calendario esatto (con indicato luogo, orario e giorno) delle lezioni;
- Comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione al calendario al referente di riferimento così da consentirgli di avvisare per tempo gli allievi;
- Attenersi scrupolosamente alle direttive impartite dalla Direzione, in particolare in materia di iscrizioni e frequenza ai corsi;
- Verificare il puntuale pagamento dei bollettini mensili;
- Provvedere entro l'ultimo giorno utile del mese in corso a consegnare i bollettini di pagamento e i registri presenze al referente del Comune di riferimento.

Art. 15.

Ogni referente nominato dalle Amministrazioni Comunali associate, quale responsabile del funzionamento della scuola ha il compito di:

- Occuparsi della fase della iscrizione alla Scuola Civica nel Comune di riferimento nei tempi e modi indicati dalla Commissione di Coordinamento;
- Fornire mensilmente i registri presenze, relativi al singolo insegnamento, al personale docente operante nel Comune di appartenenza;
- Provvedere mensilmente al ritiro dei suddetti registri presenze e al loro inoltro, entro il 5 del mese successivo, al referente del Comune Capofila della Scuola Civica;
- Provvedere mensilmente, entro il 5 del mese successivo, alla consegna al referente del Comune Capofila della Scuola Civica dei bollettini di pagamento relativi alle lezioni attive nel Comune di riferimento;
- Verificare che il relativo Comune abbia provveduto al pagamento delle somme dovute per l'annualità in corso così come specificato nell'art. 2 del suddetto Regolamento;
- Provvedere a inoltrare il calendario esatto con indicati luogo, orario e giorno delle lezioni attive nel singolo Comune;
- Verificare e garantire il regolare svolgimento delle lezioni;
- Provvedere a comunicare agli allievi eventuali variazioni di calendario delle elezioni.

Titolo IV



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

ALLIEVI

Art. 16

Gli allievi ammessi devono provvedere mensilmente al pagamento della tassa di frequenza, nonché all'acquisto degli strumenti musicali e dei testi scolastici.

Gli allievi sono tenuti a comunicare tempestivamente al docente l'eventuale impedimento a proseguire le lezioni della Scuola Civica.

Nel caso in cui, per comprovate difficoltà, dovessero utilizzare in maniera continuativa gli strumenti di proprietà della Scuola dovranno firmare un "comodato d'uso" ed eventualmente corrispondere un canone mensile fissato dalla Commissione predetta su proposta del Direttore.

Gli allievi dovranno uniformarsi alle prescrizioni emanate dalla Direzione.

Le trasgressioni saranno sanzionate come segue :

- ammonizione del Direttore;
- sospensione temporanea dalla Scuola, comminata dal Direttore;
- espulsione.

Art. 17

Per i minori appartenenti a nuclei familiari in comprovata condizione di disagio, certificata dai servizi sociali, il Comune di residenza può farsi carico delle spese di frequenza indicate al precedente art. 15.

Art. 18

Il numero degli allievi ammessi a frequentare le lezioni è stabilito, tenendo conto delle richieste di iscrizione, degli insegnamenti istituiti, del numero delle classi a disposizione e delle risorse finanziarie disponibili in bilancio.

Titolo V

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 19

La Scuola potrà accogliere le seguenti classi d'insegnamento :

basso elettrico

canto (classico, moderno, jazz etc.)

chitarra (classica, moderna)

clarinetto

contrabbasso



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

composizione
fisarmonica
flauto
oboe
organo
percussioni
pianoforte
propedeutica musicale
sassofono
strumenti tradizionali sardi
tromba e trombone
violino
viola
violoncello

Parallelamente sono istituite le classi complementari di teoria, solfeggio e dettato musicale (in numero proporzionale alle classi di strumento) e ove si creassero i necessari presupposti, le classi di canto corale.

La Scuola potrà, inoltre, dotarsi di corsi interni di approfondimento, perfezionamento, sperimentazione e studi particolari.

La Scuola di Musica avrà un numero d'insegnanti proporzionato alle classi effettive dell'anno in corso di svolgimento.

Sarà consentito alla Commissione di cui all'Art. 3 istituire, di anno in anno, nuove classi fino a copertura di quelle inserite nell'organigramma suesposto.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Di tutti i beni mobili ed immobili, acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo per il funzionamento e l'attività della Scuola di Musica, dovrà essere redatto l'inventario patrimoniale secondo le norme amministrative in vigore a cura del Coordinatore.

Gli strumenti musicali, i libri, gli spartiti musicali, tutto il materiale occorrente e gli scaffali relativi, sono da considerarsi beni immobili per destinazione. Il loro inventario è costituito dal registro cronologico di entrata.

I materiali acquisiti per la Scuola di Musica, con spese, contributi e sussidi delle diverse Amministrazioni nazionale, regionale, provinciale e comunale, come risultano dagli inventari della Scuola, nei quali la provenienza è specificamente indicata, conservano in ogni caso la loro specifica finalità pubblica.

La Scuola di Musica dovrà possedere ogni anno la strumentazione tecnica di gestione necessaria al buon funzionamento delle classi di studio attivate.



CITTÀ DI OZIERI

PROVINCIA DI SASSARI

Gli inventari di cui sopra dovranno essere predisposti a cura dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo, copie dei quali dovranno essere trasmessi all'Ente Comunale.

Art. 21

In caso di scioglimento della Scuola il Comune di Ozieri rimane proprietario degli arredi e degli strumenti, potrà devolvere il patrimonio:

- alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio;
- ad altre istituzioni pubbliche;
- ad istituzioni musicali operanti nel territorio.

Art. 22

La Scuola di Musica, oltre che ai singoli allievi, può affidare, previa cauzione proporzionata al valore del bene, in prestito il materiale in proprio possesso alle scuole e alle organizzazioni culturali, sociali e di educazione permanente, a gruppi di cittadini per iniziative culturali senza scopo di lucro, sempre che l'alienazione temporanea non rappresenti un ostacolo alle attività della Scuola.

Tale materiale è così identificato: strumenti musicali, materiale audio e video, strumentazione in genere.

Gli enti che ricevono l'affidamento sono garanti della custodia e della corretta conservazione del materiale.

E' vietato affidare a terzi il materiale concesso in prestito.

Art. 23

Il presente Statuto-regolamento potrà essere rivisto e modificato qualora, dopo un periodo di sperimentazione, il Comune di Ozieri ne ravvisi la necessità e ne richieda la revisione.

Art. 24

Il presente Statuto-regolamento è approvato dal Consiglio Comunale e potrà essere modificato dallo stesso su proposta della Commissione di cui all'Art. 3.

Titolo VII

NORMA TRANSITORIA

Art. 25

Per l'anno scolastico 2012/2013 vengono istituite le classi d'insegnamento in numero proporzionale alla disponibilità finanziaria.